CAMERA DEI DEPUTATI N. 396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIADRESCO, LODI FAUSTINI FUSTINI, CONTE ANTONIO, FERRI, RUBBI, BELARDO MERLO, BIRARDI, BOTTARI, CANULLO, CASTELLINA, CODRIGNANI, CURCIO, CRIPPA, FRANCESE, GASPAROTTO, LOPS, MACIS, MACCIOTTA, MANNINO ANTONINO, MANNUZZU, MARRUCCI, MASINA, MINUCCI, MOSCHINI, PALLANTI, PETROCELLI, PETRUCCIOLI, PIERINO, POCHETTI, ROSSINO, SAMÀ, SANDIROCCO, SPATARO, TREBBI, VIRGILI, ZOPPETTI

Presentata il 12 agosto 1983

Assegno sociale per i cittadini, italiani residenti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sul finire dell'VIII legislatura, il gruppo comunista presentò alla Camera dei deputati, la proposta di legge mirante alla concessione di un assegno sociale ai cittadini italiani residenti all'estero che siano in condizione di riconosciuta indigenza.

L'interruzione anticipata della legislatura non ha consentito il dibattito parlamentare su una proposta di legge che, senza demagogia, rappresenta un dovere sociale nei confronti dei nostri connazionali emigrati, una riparazione, sia pure tardiva, a un diritto che fino ad ora non è stato riconosciuto.

I connazionali emigrati all'estero, sprovvisti di mezzi adeguati di sussistenza sono i più esposti alle conseguenze della crisi economica e delle ritorsioni xenofobe che in molti Paesi, anche europei, si fanno ricadere sulla manodopera straniera. Aggiungiamo che spesso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari non dispongono dei mezzi finanziari per corrispondere adeguati sussidi.

Nella stessa conferenza governativa sull'emigrazione del 1975 veniva sollecitato un intervento del legislatore per rimuovere gli ostacoli alla emanazione di un provvedimento per i nostri connazionali che si trovano nelle medesime condizioni economiche dei beneficiari della pensione sociale corrisposta ai residenti in Italia.

Invero il loro stato talvolta è così grave da porre la domanda se essi possono essere lasciati in tale condizione di indigenza, specie quando - per l'aver mantenuto la cittadinanza italiana - non hanno titolo a fruire di provvidenze assistenziali da parte dello Stato ove risiedono.

Non è il caso di soffermarsi in un'ampia disamina del problema perché esso appare quanto mai chiaro anche se le soluzioni presentano molteplici aspetti e problemi d'ordine sociale ed economico, particolarmente nell'attuale difficile congiuntura che attraversa l'economia del Paese.

Si tratta di cittadini che sono costretti a rivolgersi continuamente alle autorità consolari per ottenere sussidi o contributi assistenziali dalle autorità stesse, determinando negli interessati un umiliante stato di incertezza e di frustrazione che raggiunge i limiti di un trattamento rite-

nuto disumano e pone le rappresentanze consolari - per la scarsità dei fondi disponibili - nella penosa situazione di non poter provvedere tempestivamente e con la dovuta continuità un minimo vitale con una dignitosa forma di assistenza dei concittadini che si trovano nelle suddette condizioni assai spesso aggravate dallo stato di salute e dalla mancanza di diritto all'assistenza sanitaria da parte di organismi del paese di residenza.

Occorre anche considerare le posizioni in cui si vengono a trovare i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero dopo il conseguimento in Italia della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge n. 153 del 1969, trasferimento per lo più dovuto al fatto che il titolare, rimasto solo e privo di altri mezzi di sussistenza in Italia, si decide negli ultimi anni di esistenza con un distacco mai indolore, ad abbandonare il paese di origine per recarsi presso altro familiare.

La condizione degli emigrati che hanno conservato la cittadinanza italiana e che per una serie sfortunata di vicissitudini si sono trovati all'età di 65 anni senza mezzi adeguati di sussistenza e nell'incapacità di provvedere al proprio sostentamento con l'attività lavorativa, merita la più attenta considerazione e ciò anche in ossequio alle norme della Costituzione repubblicana.

I dati statistici disponibili non consentono una esatta quantificazione degli emigrati che si possono trovare nelle suddette condizioni di bisogno per la concessione dell'assegno sociale. Il fenomeno comunque varia da Stato a Stato e potrebbe rilevarsi più consistente nei paesi sud-americani e principalmente in Argentina, ove maggiore è stato il fenomeno della vecchia emigrazione. Peraltro considerate le varie situazioni e tenuto conto che in genere l'emigrante ha costantemente cercato col proprio lavoro di costituirsi una posizione economica al riparo delle evenienze sfavorevoli, si può fondamentalmente ritenere che il numero dei richiedenti resti contenuto entro limiti piuttosto modesti rispetto agli emigrati ultrasessantaciquenni residenti nei vari Stati, la cui consistenza al 31 dicembre 1981 - secondo i dati ufficiali del Ministero degli affari esteri - era di 515 mila.

Uno Stato che non voglia essere considerato privo di attenzione sociale verso i suoi cittadini, ha il dovere di provvedere alla loro assistenza ovunque essi si trovino ed a maggior ragione - anche per ovvi motivi di dignità nazionale - quando essi si trovino nelle condizioni di indigenza in uno Stato estero.

Ne va a scapito la stessa credibilità nel nostro paese democratico, attento ai problemi dei propri cittadini. Ovviamente i provvedimenti che si propongono sono destinati a porre rimedio a situazioni veramente di grave disagio, e per lo più anomale, che si possono verificare quando i nostri concittadini sprovvisti di redditi dignitosi non abbiano titolo ad altre forme di assistenza da parte di enti od organismi dello Stato ove risiedono e quindi siano costretti a ricorrere alle rappresentanze stesse.

Sono situazioni talvolta assai gravi che postulano rimedi adeguati e tempestivi. Appare quindi doverosa l'assunzione di un provvedimento, da parte della Repubblica italiana, che assicuri un'assistenza per lo meno corrispondente a quella assicurata in Italia agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi con la pensione sociale, al fine di sottrarli all'umiliante condizione di dover pietire presso gli uffici consolari forme assistenziali sporadiche e precarie.

A tale scopo viene presentata l'unita proposta di legge che, agli articoli 1 e successivi prevede la concessione, a domanda, dell'assegno sociale commisurato al valore della pensione sociale.

L'erogazione viene prevista da parte del Ministero degli affari esteri, cui è demandato l'accertamento delle condizioni di diritto analoghe a quelle previste, in Italia, per il conseguimento delle pensioni sociali a favore dell'ultrasessantacinquenne.

Il pagamento viene previsto in rate bimestrali a mezzo di assegno non trasferibile emesso dall'autorità diplomatica italiana dello Stato di residenza dell'avente diritto, con una procedura snella, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministero degli affari esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto ad un assegno sociale mensile di importo equivalente a quello della pensione sociale qualora si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

I cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, possono presentare domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite della autorità consolare competente per territorio.

Alla richiesta dell'assegno sociale dovranno essere allegati i certificati di stato di famiglia e di cittadinanza.

Inoltre, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità redatta dal richiedente, presso gli uffici comunali della località di residenza, dalla quale risulti:

a) che lo stesso si trova nelle condizioni di bisogno previste per il conseguimento della pensione sociale italiana o – se più favorevoli – nelle condizioni previste dallo Stato di residenza per il conseguimento di analoga forma di assistenza sociale, intesa a garantire il minimo vitale;

b) di non fruire di rendite, assegni, prestazioni, eccetera da parte di altri enti (indicando – in caso diverso – l'ente erogatore e la misura mensile);

c) l'impegno a denunciare ogni variazione della situazione economica che possa determinare la perdita del diritto alla riscossione dell'assegno sociale.

Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di bisogno del richiedente.

ART. 3.

La domanda viene trasmessa dall'autorità consolare, col proprio parere, e sentito il comitato consolare, al Ministero degli affari esteri che provvede all'accoglimento o alla reiezione della domanda stessa. Tale provvedimento viene comunicato al richiedente a cura dell'autorità consolare.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda può essere presentato al Ministero degli affari esteri un ricorso, eventualmente corredato con ulteriore documentazione probatoria.

ART. 4.

In caso di accoglimento della domanda l'assegno viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, mediante pagamento in rate bimestrali effettuato a mezzo assegno bancario non trasferibile dall'ambasciata dello Stato di residenza dell'avente diritto.

L'importo equivalente, posto a carico del Fondo assistenza è messo annualmente a disposizione dell'ambasciata dal Ministero degli affari esteri, con le procedure contabili di assunzione in carico e di rendicontazione stabilite dallo stesso Ministero.

ART. 5.

Il rimpatrio determina la cessazione del diritto all'assegno sociale, salvo il diritto a conseguire in Italia la pensione sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

Il beneficiario dell'assegno sociale è tenuto a presentare ogni 12 mesi una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il permanere delle sue condizioni economiche.

In caso di impedimento alla riscossione diretta, il titolare dell'assegno sociale può delegare, sia all'atto della domanda sia successivamente, un familiare o connazionale di sua fiducia, il quale è tenuto a presentare contestualmente una dichiarazione di accettazione della delega congiuntamente all'impegno di denunciare immediatamente ogni circostanza che determini la cessazione del diritto alla riscossione dell'assegno da parte del titolare, quali il decesso, il rientrio in Patria, o il sopravvenire di più favorevoli condizioni economiche.

La delega deve essere rinnovata ogni 12 mesi e presentata all'autorità diplomatica che eroga l'assegno.

ART. 7.

All'onere di lire 80.000 milioni si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.